

COMUNE di OSTELLATO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con atto C.C. n. 100/16.12.98
Modificato con atti C.C.n. 22/12.03.99 e n. 7/14.02.00
Aggiornato con atto C.C. n. 7/31.01.01
Modificato con atto C.C. n. 16/13.03.03
Modificato con atto C.C. n. 82/29.12.03
Modificato con atto C.C. n. 16/15.03.06
Modificato con atto C.C. n. 63/26.11.13

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E CONCESSIONI

Art. 1 – Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo pubblico e l'applicazione dei relativi canoni.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune (piazze, giardini pubblici, strade ecc.), nonché a quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 – Occupazioni permanenti e temporanee

Sono permanenti le occupazioni a carattere stabile, effettuate a seguito di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno solare, anche se ricorrenti.

Art. 3 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree di cui sopra in modo permanente, deve fare domanda in carta legale al Comune; per le occupazioni temporanee la domanda va legalizzata successivamente qualora dall'esame della stessa risulti necessario, a termini del presente regolamento, il rilascio della concessione. La domanda deve contenere:

- le generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente (se trattasi di persona giuridica, la denominazione e il codice fiscale della società, la sede legale, le generalità complete e il codice fiscale del rappresentante legale o amministratore);
- il motivo ed oggetto dell'occupazione, la sua durata, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la dichiarazione sottoscritta di conformarsi alle disposizioni vigenti, a corrispondere il canone secondo le tariffe vigenti ed a sostenere ogni spesa di sopralluogo eventualmente richiesto dal Comune.

Il richiedente è tenuto a produrre documenti eventualmente richiesti.

L'obbligo della domanda ricorre anche in caso di occupazioni temporanee esenti da canone; in tal caso la domanda, a carattere di comunicazione, non va legalizzata.

In caso di richieste concorrenti per l'occupazione della medesima area, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Nei casi di occupazione d'urgenza, per far fronte a situazioni d'emergenza, la domanda può presentarsi non oltre 48 ore dall'avvenuta occupazione; l'accertamento della mancata condizione d'urgenza comporta l'applicazione delle sanzioni.

Le domande sono assegnate agli uffici competenti, di seguito indicati, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge 241/1990:

- a) all'Area Uso e Assetto del Territorio, per le occupazioni permanenti con accessi carrabili, per quelle realizzate con infissi in genere di carattere stabile (ad esempio chioschi, impianti

distributori di carburanti, tabelle pubblicitarie), nonché per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo con condutture e cavi;

- b) al Settore Programmazione e Bilancio, per la gestione del pagamento del canone sulle concessioni per occupazioni permanenti rilasciate;
- c) all'Ufficio Polizia Municipale, per le occupazioni temporanee con accessi carrabili e per ogni tipo di occupazione temporanea, nonché per le occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (secondo il disposto della legge 114/1998);

Il pagamento del canone da parte dei precari frequentatori dei mercati, sostituisce la domanda di occupazione suolo pubblico.

Ogni adempimento compete al responsabile dell'ufficio sopraindicato.

Art. 4 – Concessioni e prescrizioni per le occupazioni

Gli atti di concessione devono contenere l'identificazione del concessionario e di eventuali cointeressati all'occupazione, la durata della concessione, l'ubicazione e l'area concessa, le condizioni cui la stessa è subordinata, le modalità di pagamento e l'ammontare del canone.

Le concessioni sono subordinate all'osservanza di leggi o regolamenti vigenti ed alle seguenti condizioni:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) obbligo del concessionario di riparare danni derivanti dall'occupazione;
- c) obbligo di effettuare l'occupazione evitando intralcio, danno e pericolo al transito veicolare e pedonale;
- d) divieto di effettuare occupazione diversa o a scopo diverso di quella concessa;
- e) obbligo di mantenere in uno stato decoroso l'area assegnata;
- f) obbligo di ripristino dell'area a spese del concessionario;
- g) per la durata massima di 29 anni;
- h) facoltà del Comune di imporre nuove condizioni, nonché di richiedere un deposito cauzionale infruttifero, previa restituzione entro 90 giorni.

Per le occupazioni effettuate per attività di vendita in occasione di manifestazioni o ricorrenze di ogni tipo, le concessioni si rilasciano previo consenso dell'ente organizzatore la manifestazione o ricorrenza medesima.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute; l'utilizzo del bene è ammesso a persona indicata dal titolare della concessione.

In caso di subingresso nella titolarità di azienda commerciale ovvero in caso di trasferimento di proprietà immobiliari, qualora l'occupazione relativa rimanga inalterata, non si richiede nuova concessione, fermo restando l'obbligo di comunicare la variazione della titolarità ai fini del canone.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta degli addetti comunali alla vigilanza.

L'ufficio competente al rilascio delle concessioni provvede a registrare le concessioni, la loro scadenza e i relativi pagamenti.

Le occupazioni temporanee esenti da canone, nonché quelle comportanti un canone inferiore a euro 10,33, non danno luogo al rilascio della concessione.

Art. 5 – Sospensione, decadenza, modifica e revoca delle concessioni

Con ordinanza del Sindaco, le concessioni possono essere modificate, sospese o revocate per ragioni di pubblico interesse o di ordine pubblico, senza diritto di indennizzo ai concessionari.

Le concessioni decadono per i seguenti motivi:

- a) reiterate violazioni (almeno tre) agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- b) mancato pagamento del canone;
- c) mancata occupazione dell'area concessa, entro il termine di 30 giorni in caso di occupazione permanente e di 5 giorni in caso di occupazione temporanea;
- d) per decesso o sopravvenuta incapacità giuridica (fatti salvi i diritti degli eredi);
- e) per sentenza di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

La decadenza è disposta dal responsabile dell'ufficio competente, senza dar luogo a restituzione del canone già corrisposto; nel provvedimento sono indicati i termini di sgombero e ripristino dell'area.

Art. 6 – Rinnovo e disdetta della concessione

Le concessioni per le occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, previa apposita richiesta del concessionario da effettuarsi prima della scadenza stessa; quelle per le occupazioni temporanee sono prorogabili per un periodo complessivo non superiore ad un anno, salvo richiesta da effettuarsi prima della sopravvenuta scadenza.

Il mancato pagamento del canone costituisce motivo di diniego del rinnovo.

La disdetta della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata con anticipo di 30 giorni; la disdetta volontaria, non determinata da cause di forza maggiore, non comporta restituzione del canone versato.

Art. 7 – Occupazioni abusive

Sono abusive le occupazioni effettuate senza la concessione comunale, nonché quelle che si protraggono oltre il termine della scadenza, revoca o decadenza.

In caso di occupazione abusiva il Comune, previa contestazione all'interessato ed applicazione delle relative sanzioni, impone il ripristino dell'area a spese dell'occupante, assegnando un termine per provvedervi; entro tale termine può essere richiesta concessione a sanatoria. Decorso infruttuosamente il termine si provvede alla rimozione d'ufficio, con addebito di ogni relativa spesa al responsabile dell'occupazione abusiva.

TITOLO II – CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8 – Oggetto del canone

Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su spazi ed aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, o gravate da servitù di pubblico passaggio.

Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

Sono esonerate dal canone le fattispecie di occupazioni previste all'art. 12 del presente Regolamento.

Il canone di cui al presente regolamento riveste natura giuridica di entrata patrimoniale.

Art. 9 – Criteri per la determinazione del canone

La tariffa del canone è determinata annualmente, salvo tacita conferma, dal Consiglio Comunale, sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree o spazi pubblici;

- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari, arrotondati alla misura superiore, a seconda del tipo, oppure per ogni singola occupazione;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico della disponibilità dell'area, in relazione al tipo di attività che vi si esercita;
- e) sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico dell'area stessa.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o altri manufatti da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, anche temporanee, il canone si applica forfettariamente a tariffa unica, in sede di prima applicazione, in euro 0,65 per ogni singola utenza al 1° gennaio di ogni anno, indipendentemente dall'ubicazione.

Il Comune ha facoltà di determinare un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari, per alcune fattispecie (ad esempio: parcheggi privati, recinzioni, mercati coperti, impianti pubblicitari).

Art. 10 – Classificazione degli spazi ed aree pubbliche

Ai fini dell'applicazione del canone il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie di strade, spazi ed aree pubbliche, a seconda della loro importanza:

- **Categoria 1°** = centri abitati, delimitati come stabilito dall'art. 4 del Codice della strada vigente;
- **Categoria 2°** = località e territorio rimanente.

Art. 11 – Soggetti tenuti al pagamento del canone

E' obbligato al pagamento del canone di cui al presente regolamento il titolare della concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche se abusivo.

Qualora l'occupazione sia riferibile a più interessati, essi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 12 – Esenzioni

Sono esenti dal canone:

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, dai loro consorzi o associazioni, da enti religiosi (relativamente ad attività connesse all'esercizio del culto ammesso nello Stato);
2. le occupazioni temporanee realizzate per iniziative a carattere sociale, umanitario, politico, ricreativo e sportivo;
3. le occupazioni realizzate per iniziative a carattere istituzionale;
4. le occupazioni con impianti adibiti a pubblici servizi (tabelle indicative di stazioni e fermate dei servizi pubblici di trasporto, segnaletica stradale, orologi di pubblica utilità, impianti inerenti lo smaltimento dei rifiuti);
5. le occupazioni realizzate per il posteggio di autovetture adibite al trasporto pubblico;
6. occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione di merci;
7. le occupazioni effettuate all'interno delle aree cimiteriali;
8. le occupazioni con allacci o innesti ai pubblici servizi; tombamenti;
9. le occupazioni per facilitare l'accesso o il passaggio di portatori di handicap;
10. le occupazioni soprastanti il suolo effettuate con balconi, pensiline o tettoie, tende solari;
11. occupazioni effettuate con cartelli di cantiere per l'attività edilizia;
12. gli accessi carrabili, come definiti dal vigente Codice della Strada;
13. le occupazioni a scopo pubblicitario con cartelloni e simili, purché la superficie espositiva sia inferiore a mq. 6 per ogni facciata;
14. occupazioni per commercio ambulante itinerante (sosta non oltre un ora);
15. occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per esecuzione di interventi per conto del comune;
16. occupazioni sovrastanti il suolo con festoni, addobbi, luminarie, ovvero con piante ornamentali, in occasione di festività o ricorrenze;
17. occupazioni di pronto intervento per piccole riparazioni o sostituzioni di infissi, pareti e coperti, di durata non superiore a sei ore;

18. occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde, per carico e scarico merci;
19. occupazioni d'urgenza, per far fronte a situazioni d'emergenza;
20. occupazioni effettuate con rastrelliere portabici, nonché con manufatti per l'arredo urbano;
21. occupazioni complessivamente inferiori, per la medesima area di riferimento, ad un metro quadrato o lineare;
22. occupazioni comportanti un canone inferiore a euro 10,33, ad eccezione del caso di cui all'art.13, comma 6.

Art. 13 – Modalità e termini per il pagamento del canone

Le tariffe dei canoni sono determinate nell'allegato "1" al presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone si effettua contestualmente al rilascio della concessione, ovvero, per le annualità successive, entro il mese di aprile di ogni anno.

Per importi superiori a euro 258,23 il pagamento del canone può essere effettuato, su richiesta del titolare della concessione, in due rate entro i mesi di aprile e settembre.

Per le occupazioni temporanee il pagamento si effettua al momento del rilascio della concessione ovvero alla data stabilita dal provvedimento stesso.

In ogni caso i pagamenti si effettuano mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune.

Il canone per l'occupazione temporanea effettuata dagli esercenti il commercio su aree pubbliche non titolari di posteggio, e realizzata in posteggi non oggetto di concessione, è calcolato a posteriori, semestralmente con scadenza aprile e ottobre, sulla base delle presenze effettive ed applicando il canone di cui al punto 7 dell'allegato 1.

Art. 14 – Sanzioni

In caso di occupazioni abusive, fermo restando l'applicazione dell'art. 20 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30 per cento del canone dovuto e non versato.

In caso di versamento del canone dovuto oltre il termine di scadenza previsto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 10 per cento dell'importo del canone dovuto se il versamento è avvenuto entro i trenta giorni successivi alla scadenza, e di importo pari al 20 per cento dell'importo del canone dovuto, se il ritardato versamento è avvenuto entro i sessanta giorni successivi alla scadenza. Oltre i sessanta giorni, il pagamento del canone si considera omesso.

In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nella concessione, si applica l'art.20 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada).

L'inosservanza di quant'altro contenuto nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con le modalità previste dal Capo I, Sezioni 1 e 2 della legge 24/11/1981 n. 689.

Art. 15 – Funzionario responsabile

Al responsabile dell'ufficio competente al rilascio delle concessioni, sono attribuiti tutti gli adempimenti relativi, nonché ogni attività di controllo, verifica e riscossione dei canoni, anche mediante ruolo coattivo, nonché la sottoscrizione degli atti relativi.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.

Le concessioni rilasciate anteriormente a tale data, si intendono tuttora vigenti, purché non in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento.

Allegato 1: DETERMINAZIONE DEI CANONI

1. Per le occupazioni **permanenti** con cartelloni e insegne pubblicitarie di dimensioni superiori a sei metri quadri, il canone annuo è fissato in euro **9,30** al metro quadrato, nell'intero territorio comunale.
2. Per le occupazioni **permanenti** con impianti per la distribuzione di carburanti, per l'intera area di riferimento, non rilevando il numero degli erogatori e i serbatoi sotterranei, il canone annuo è fissato in euro **3,62** al metro quadrato, per l'intero territorio comunale.
3. Per le occupazioni **permanenti** realizzate con cavi, condutture, impianti o altri manufatti da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi (anche temporanee) il canone annuo è fissato in euro **0,77** per ogni singola utenza al 1° gennaio di ogni anno, indipendentemente dall'ubicazione.
4. Per le occupazioni **permanenti** per l'esercizio del commercio e per la somministrazione di pasti e bevande il canone annuo è fissato in euro **15,50** annue al metro quadrato; il canone è raddoppiato per i chioschi.
5. Per le occupazioni **temporanee** realizzate da attività dello **spettacolo viaggiante**, mestieri girovaghi, circhi ecc., il canone è fissato in euro **0,10** al giorno a metro quadrato, nell'intero territorio comunale; le superfici sono calcolate al 50 per cento fino a mq. 100, al 25 per cento da mq. 101 fino a mq. 1.000, al 10 per cento per la superficie eccedente mq. 1.000.
6. Per le occupazioni **temporanee** realizzate per l'esercizio dell'**attività edilizia**, fatte salve le esenzioni previste nell'art. 12, il canone giornaliero è fissato in euro **0,41** al metro quadrato in prima categoria e in euro **0,26** al metro quadrato in seconda categoria. La tariffa è ridotta del 50% a seguito di convenzione con pagamento anticipato del canone, qualora l'occupazione si protragga per più di una settimana.
7. Per le occupazioni **temporanee** di durata superiore a 30 giorni o che si verificano a carattere ricorrente, realizzate da **venditori ambulanti** sulle aree adibite al commercio, il canone giornaliero è fissato in euro **0,03** al metro quadrato; per le occupazioni temporanee effettuate per **attività di somministrazione bevande** il canone giornaliero è fissato in euro **0,10** al metro quadrato.
8. Per le occupazioni **temporanee** effettuate dalle attività commerciali in occasione di fiere, manifestazioni e ricorrenze varie, il canone giornaliero, indipendentemente dalla superficie occupata, è fissato come segue:

- fiera di Ostellato capoluogo e frazioni	€ 5,00
- gare di pesca	€ 10,33
- prova accelerazione moto	€ 12,91
- ricorrenza Ognissanti	€ 12,91;
9. Per occupazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 12 ovvero non individuate nel presente allegato, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 del Regolamento.